

Dal **9 Maggio 2012** inizia la prima attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 (Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012) inerente il “ **Cambio di Residenza in tempo reale** ” ( [Il nuovo procedimento](#) ).

Le **domande di iscrizione** provenienti da altro Comune o dall'estero, di cambio di abitazione all'interno del Comune o di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani), redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal Ministero stesso, potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- posta **raccomandata** all'indirizzo: Comune di Alliste - Piazza Terra 5 - 73040 - Alliste (LE);
- **fax** al n. 0833/902716;
- via telematica agli indirizzi [ufficioanagrafe@comune.alliste.le.it](mailto:ufficioanagrafe@comune.alliste.le.it) oppure all'indirizzo **PEC** [affarigenerali.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it](mailto:affarigenerali.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it)

Nel caso di invio tramite **Posta Elettronica Certificata** (PEC) è necessario seguire le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale;
- l'autore deve essere identificato dal sistema informatico con l'uso della CIE – Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- la dichiarazione deve essere trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
- la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarante, devono essere acquisite a mezzo scanner e trasmesse per posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

La dichiarazione di residenza è resa a norma del D.P.R. 445/2000; in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso D.P.R., che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale, con la conseguente denuncia all'Autorità giudiziaria n

E' inoltre prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per informazioni contattare l' [Ufficio Anagrafe](#) : 0833/902723 - 0833/902721